



Proposta n. 907 / 2024

**PUNTO 28 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 04/06/2024**

ESTRATTO DEL VERBALE

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 82 / IIM del 04/06/2024**

**OGGETTO:**

Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 466 del 12 Febbraio 2024 presentata dalla Consigliera Elena OSTANEL avente per oggetto "QUALI AZIONI STA METTENDO IN CAMPO LA GIUNTA PER EVITARE L'ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI EMERGENZA SUEM NEGLI OSPEDALI PADOVANI?".



### **COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE**

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Assente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elena Donazzan	Assente
	Manuela Lanzarin	Presente
Segretario verbalizzante	Roberto Marcato	Presente
	Lorenzo Traina	Presente

### **RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI**

**MANUELA LANZARIN**

### **STRUTTURA PROPONENTE**

**AREA SANITA' E SOCIALE**

### **APPROVAZIONE**

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 466 del 12 Febbraio 2024 presentata dalla Consigliera Elena OSTANEL avente per oggetto "QUALI AZIONI STA METTENDO IN CAMPO LA GIUNTA PER EVITARE L'ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI EMERGENZA SUEM NEGLI OSPEDALI PADOVANI?".

Il relatore propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:

Con riferimento a quanto rappresentato dalla Consigliera interrogante, si rappresenta quanto segue.

I processi di esternalizzazione per l'acquisto sul mercato di servizi previsti all'interno della propria organizzazione e precedentemente svolti da personale aziendale soggiacciono, per la generalità delle pubbliche amministrazioni, alla disciplina contenuta nell'articolo 6 bis del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 75/2017. Conseguentemente, l'attivazione dei predetti processi è subordinata alla dimostrazione che la scelta operata costituisce un vantaggio per l'organizzazione e determina risparmi in termini di costi. I Collegi Sindacali sono tenuti a vigilare sull'applicazione del citato articolo 6-bis del D.Lgs. 165/2001.

In relazione alla possibilità di affidamento a terzi di servizi medici e infermieristici da parte delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale è intervenuto l'articolo 10 del D.L. 34/2023: un provvedimento d'urgenza diretto ad escludere, salva una trascurabile deroga, la possibilità per le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale di fare ricorso all'esternalizzazione di servizi medici ed infermieristici. In sede di conversione del decreto legge, l'efficacia della disposizione di divieto è stata differita in modo significativo, anche se non ne è stato modificato l'obiettivo.

Nello specifico, al fine di evitare il fenomeno delle esternalizzazioni in ambito sanitario, l'articolo 10, comma 1 del Decreto-Legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56, stabilisce che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, possono affidare a terzi i servizi medici ed infermieristici solo in caso di necessità e urgenza, in un'unica occasione e senza possibilità di proroga.

Al fine di governare l'esternalizzazione dei servizi in parola la Giunta regionale con la Deliberazione n. 22 del 16 gennaio 2024, concernente le disposizioni per l'anno 2024 in materia di personale del SSR, alla lettera N) ha ribadito e integrato la disciplina dei processi di acquisto sul mercato di servizi previsti all'interno dell'organizzazione di ogni Azienda e precedentemente svolti dal personale dipendente.

Ha conseguentemente ribadito che le Aziende devono conformarsi alle indicazioni fornite dalla Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) in sede di esame delle singole procedure di gara, nonché, la necessità di implementare modelli organizzativi che consentano l'esternalizzazione sulla base di un rapporto contrattuale che abbia i presupposti e le condizioni dell'appalto genuino.

Per far fronte al complessivo graduale venir meno delle procedure di esternalizzazione anzidette, per gli effetti del richiamato articolo 10, del Decreto-Legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56, la Giunta regionale ha, inoltre, adottato una prima Deliberazione, la n. 106 del 12 febbraio 2024, stabilendo, in previsione di un incremento dei contratti di lavoro autonomo conferiti dalle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, delle remunerazioni orarie massime omnnicomprensive riconoscibili al personale medico destinatario di tali incarichi.

Tale intervento organizzativo è stato adottato al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario e al fine di garantire il servizio pubblico, con il contestuale obiettivo di calmierare il mercato e contenere la spesa.



Da ultimo, con Deliberazione n. 580 del 27 maggio 2024 la Giunta regionale, al fine di uniformare i compensi riconoscibili ai professionisti, anche in riferimento alle tariffe applicate per lo stesso tipo di rapporti in regioni limitrofe, nonché al fine di favorire una più ampia partecipazione alle procedure comparative con l'obiettivo di ridurre il ricorso alle esternalizzazioni per l'acquisto sul mercato dei servizi, ha determinato la remunerazione oraria massima omnicomprensiva riconoscibile al personale medico destinatario degli incarichi di lavoro autonomo conferiti dalle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, per tutti i medici in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla dirigenza e per i medici in possesso dell'attestato di superamento del corso in emergenza sanitaria territoriale (MEST), in relazione alle attività svolte in tutte le unità operative.

Nella trasmissione alle Aziende ed Enti del SSR degli atti succitati adottati dalla Giunta regionale, è stato fatto presente che il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo è strettamente correlato alla riduzione delle procedure di esternalizzazione per l'acquisto sul mercato dei servizi previsti all'interno dell'organizzazione di ogni Azienda, ai sensi dell'art. 10, del D.L. 30 marzo 2023 n. 34, convertito nella Legge 26 maggio 2023, n. 56, con la previsione di uno specifico monitoraggio da parte delle strutture dell'Area Sanità e Sociale.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

#### DELIBERA

1. di approvare, nel testo riportato in premessa, la risposta all'atto ispettivo richiamato in oggetto;
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta - Direzione Attività Istituzionali della Giunta Regionale e Rapporti Stato/Regioni.

IL VERBALIZZANTE  
Segretario della Giunta regionale  
f.to - Dott. Lorenzo Traina -

